



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione  
delle Direttrici e dei Direttori  
delle Istituzioni AFAM

P.C.  
Alle Organizzazioni Sindacali  
Alle Conferenze dei Presidenti e dei Direttori

**OGGETTO: Anno accademico 2022/2023. Validità, proroga e costituzione delle graduatorie d'istituto.**

In vista dell'avvio dell'anno accademico 2022/2023, in tema di validità delle graduatorie d'istituto si ricorda preliminarmente che, con nota MIUR prot. n. 3154 del 9 giugno 2011, venivano fornite indicazioni in merito alla formazione e alla validità delle graduatorie d'istituto. In particolare si prevedeva che *“Alla data di scadenza della graduatoria, il Consiglio accademico delibera o l'indizione di una nuova procedura di selezione o l'integrazione di quella scaduta, oppure, ove ricorrano ragioni d'urgenza, il ricorso a graduatorie, ancora in corso di validità, di altre istituzioni”*.

Si ritiene quindi che **le graduatorie d'istituto in scadenza** al 31 ottobre 2022 possano essere prorogate nella loro validità laddove il Consiglio accademico abbia deliberato l'indizione di una nuova procedura di selezione o di integrazione delle graduatorie in scadenza e **nelle more di tale procedura**, da svolgersi comunque non appena possibile.

Si sottolinea che con “graduatorie in scadenza al 31 ottobre 2022” vanno intese le graduatorie la cui naturale scadenza è fissata dal 31 ottobre 2022 e non anche graduatorie già oggetto di provvedimenti di proroga, le quali non sono ulteriormente prorogabili.

Si ritiene inoltre che, in base al principio di economicità e adeguatezza dell'azione amministrativa e considerato che si tratta a tutti gli effetti di procedure di reclutamento, non possano essere costituite graduatorie d'istituto per un determinato settore artistico-disciplinare laddove l'Istituzione non abbia **effettiva necessità di docenti per tale insegnamento** (ossia laddove l'Istituzione non abbia posti vacanti o disponibili per quel settore artistico-disciplinare).

Si rammenta che, nel caso vi siano posti vacanti e al tempo stesso le graduatorie nazionali siano capienti, è comunque possibile avviare sin d'ora le procedure per costituire nuove graduatorie d'istituto, specificando che tutti o parte dei posti potrebbero essere oggetto

*Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan*

Ufficio VI “Stato giuridico ed economico del personale AFAM”

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7442

email: [dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it](mailto:dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it) – PEC: [dgistituzioni@pec.mur.gov.it](mailto:dgistituzioni@pec.mur.gov.it)



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

di nomina in ruolo e che quindi non si può garantire il reclutamento a tempo determinato a valere sulla graduatoria d'istituto oggetto del bando.

Si ricorda altresì che tutti i bandi per graduatorie d'istituto, nonché tutte le procedure comparative per incarichi di docenza, devono essere **tempestivamente pubblicati sul portale dei bandi AFAM** al fine di garantirne la massima pubblicità, come indicato con nota n. 7825/2022. Si rammenta a tale proposito che, per il principio di rotazione e salvi i casi di settori artistico-disciplinari con un numero molto limitato di docenti di ruolo, lo stesso docente può svolgere la funzione di commissario per un massimo di due volte nel medesimo anno accademico.

Infine, a integrazione della nota n. 3154/2011 e nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento recante la disciplina del reclutamento del personale delle istituzioni AFAM, si ritiene che:

- il bando possa motivatamente prevedere quale titolo d'accesso il possesso del diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all'estero;
- la valutazione dei titoli di studio e di servizio possa essere effettuata facendo riferimento all'articolo 8 del D.M. 645/2021, con la precisazione che i titoli di servizio possono essere valutati solo se riferiti a contratti stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica;
- laddove la valutazione dei titoli di studio segua la tabella di cui all'art. 8 lett. B) del D.M. 645/2021, essa sostituisca sia la valutazione dei titoli di studio, sia la valutazione dei punti 1) e 2) dei titoli artistico-culturali e professionali previsti dalla nota n. 3154/2011;
- in caso di impossibilità di composizione della commissione con tre docenti di ruolo della materia o di discipline simili o affini per oggettiva mancanza degli stessi negli organici delle istituzioni AFAM, sia possibile ricorrere a docenti non di ruolo o in quiescenza o a docenti universitari o, come *extrema ratio*, a esperti di comprovata competenza, con atti di nomina debitamente motivati.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
*dott. Michele Covolan*

*Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan*